



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI CATANZARO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>GARIANI</u>	<u>BRUTO</u>	<u>Presidente</u>
<input type="checkbox"/>	<u>SGOTTO</u>	<u>CATERINA</u>	<u>Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>STAGLIANO'</u>	<u>LEOPOLDO</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n° 2890/06 depositato il 23/10/2006

- avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRPEF 2004 contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO CATANZARO

proposto dal ricorrente:

VIA [REDACTED] 88100 CATANZARO CZ.

- avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRPEF 2005 contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO CATANZARO

proposto dal ricorrente:

VIA [REDACTED] 88100 CATANZARO CZ

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 2890/06

UDIENZA DEL

03/12/2009

ore 09:30

SENTENZA

N°

*16/03/10*

PRONUNCIATA IL:

*3.11.09*

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

*15.01.2010*

Il Segretario

#### Oggetto della domanda e svolgimento del processo

██████████ proponeva ricorso avverso il silenzio rifiuto dell'Agenzia delle Entrate di Catanzaro sull'istanza di rimborso Irpef da esso presentata in relazione a somme, a suo parere, indebitamente prelevate da INPS sulla pensione ad esso spettante per gli anni 2004 e 2005 in rapporto allo sconto di cui godeva sulle tariffe elettriche.

Sosteneva che pur in vigenza dell'art. 51 TUIR, in mancanza di una specifica norma, lo sconto di cui godeva sulle tariffe elettriche non poteva assimilarsi a retribuzione e concorrere alla formazione della base imponibile; a tal proposito esponeva che essendo pensionato e quindi non essendo più dipendente Enel, la mancanza del rapporto di lavoro subordinato con l'Enel non consentiva di ritenere che lo sconto sulle tariffe Enel di cui continuava a godere, potesse equipararsi ad una forma retributiva non monetaria della retribuzione ad esso spettante. Chiedeva pertanto che venisse ordinato il rimborso delle somme oggetto di contestazione con vittoria di spese.

L'Agenzia delle Entrate di Catanzaro costituitasi eccepiva l'infondatezza del ricorso contestando punto per punto l'impianto difensivo del ricorrente e puntualizzava che, dal momento che il T.U. equipara il rapporto di lavoro dipendente agli emolumenti pensionistici, il reddito da pensione del ricorrente era sicuramente equiparabile ai redditi di lavoro dipendente; che pertanto era perfettamente applicabile nella fattispecie il disposto di cui all'art. 51 DPR 917/86 per il quale costituiscono redditi di lavoro dipendente "tutte le somme e i valori in genere...anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro"; che nella fattispecie, anche se il rapporto di lavoro dipendente era cessato, poiché il contratto collettivo di settore estendeva la riduzione tariffaria sul consumo di energia elettrica anche ai dipendenti Enel cessati dal servizio, tale beneficio era necessariamente da considerare una forma di erogazione liberale di cui godeva il pensionato in forza del contratto collettivo di settore, ed era conseguentemente da inquadrare come una delle prestazioni di cui all'art. 51 DPR 917/86 che pertanto concorrevano alla formazione della base imponibile. Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

Con successiva memoria il ricorrente insisteva nelle argomentazioni già svolte illustrandole con precedenti giurisprudenziali.

All'udienza del 3 dicembre 2009, la Commissione riunitasi in Camera di Consiglio, deliberava.

#### Motivi della decisione

La Commissione, sentito il relatore, ed esaminate le carte processuali, ritiene che la riduzione tariffaria sull'energia elettrica, di cui ha goduto il ricorrente non abbia natura strettamente retributiva e ciò in quanto la sua erogazione non trova origine diretta nel rapporto di lavoro, anche se nella sua origine il beneficio è collegato occasionalmente al rapporto di lavoro; ed invero, nella fattispecie non si rinviene il rapporto sinallagmatico tra la prestazione lavorativa per la quale originariamente il ricorrente ha avuto accesso al beneficio ed il beneficio stesso di cui attualmente gode; tale assunto trova conferma nel fatto che secondo la previsione contrattuale, allegata dalle parti, la riduzione tariffaria non postula come suo elemento imprescindibile una attività di lavoro dipendente per come resta confermato dalla circostanza che è estesa anche ai dipendenti assenti...e alle loro vedove. Conseguentemente la Commissione ritiene di dovere accogliere il ricorso trattandosi di beneficio non ricompreso tra quelli che concorrono alla formazione della base imponibile ai fini della liquidazione dell'imposta. La complessità della materia consiglia disporsi la compensazione delle spese.

P.Q.M.

la Commissione accoglie il ricorso ed annulla il diniego impugnato disponendo il rimborso delle somme oggetto di ricorso; spese compensate.

Catanzaro 3 dicembre 2010

Il Relatore  
Caterina Sgotto



Il Presidente  
Bruto Gariani

